



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI - DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT). APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 20:37, e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	BELLELLI ALBERTO	P
2	DALLE AVE DAVIDE	P
3	ARLETTI ROBERTO	P
4	ARLETTI MARTINA	P
5	BAGNOLI MARCO	P
6	BAISI MARIA VIOLA	P
7	BOCCALETTI STEFANIA	P
8	BONI LORENZO	P
9	CON SARINO RUGGERO ALBERTO	P
10	GELLI PAOLO	A
11	LODI FRANCESCO	A
12	LUGLI MARIELLA	P
13	LUPPI CRISTINA	P
14	MUSSINI MONIA	A
15	REGGIANI MARCO	P
16	ZANNI MADDALENA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
17	GADDI EROS ANDREA	P
18	MEDICI MONICA	P
19	SEVERI LUCA	P
20	AZZI ANNA	A
21	PETTENATI PAOLO	A
22	VERRINI GIORGIO	A
23	BARBI MASSIMO	P
24	BENATTI ROBERTO	A
25	ROSTOVI CRISTIAN	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25

Presenti con diritto di voto n°. 18

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Davide Dalle Ave.

Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

Oggetto: Istituzione di un Registro dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Approvazione Regolamento Comunale per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento

(Entra Lodi = n. 19)

(Entrano Benatti, Pettenati e Gelli = n. 22)

(Entra Azzi = n. 23)

Sono presenti n. 23 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in più: Lodi, Benatti, Pettenati, Gelli e Azzi.

Sono presenti il dr. Iacopo Franco Dambrosio dirigente settore A1 e Loredana Bertolani, coordinatrice amm.va dei servizi demografi.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dalle Ave introduce il punto in oggetto; egli ricorda che il Consiglio comunale di Carpi nella seduta del 6 ottobre 2016 scorso aveva approvato un ordine del giorno che impegnava il Sindaco e la Giunta a istituire un Registro dei Testamenti Biologici relativo ai trattamenti sanitari al fine di raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie 'direttive anticipate' in materia di accettazione o rifiuto o scelta delle terapie in caso di incapacità a esprimere il proprio consenso. Il Presidente coglie l'occasione per presentare al Consiglio Comunale il nuovo dirigente dr. Iacopo Franco Dambrosio, augurandogli buon lavoro.

Il dr. Dambrosio illustra in sintesi il contenuto del regolamento. Per Dichiarazione di Volontà Anticipata per i Trattamenti sanitari (DAT) si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico: il DAT è conosciuto anche come Testamento Biologico. Il Regolamento proposto si compone di undici articoli che definiscono tra l'altro chi sono i soggetti interessati alla materia, le modalità di iscrizione e le caratteristiche del Registro. Si indica poi nella delibera come l'ente locale debba attivarsi al fine di instaurare un accordo di collaborazione con il Consiglio Notarile del Distretto di Modena che consenta ai notai, quando riceveranno le dichiarazioni anticipate di trattamento da parte di cittadini residenti a Carpi, di darne comunicazione per l'iscrizione nel Registro comunale. Si dovrà poi richiedere un parere al Garante della Protezione dei dati personali, in relazione alla legittimità della pubblicazione sulla Rete civica dei nominativi dei cittadini iscritti nel Registro comunale, ritenendo tale pubblicazione utile ai fini della maggior conoscenza della volontà espressa.

Intervengono a favore della proposta i **cons. Medici (Movimento 5 Stelle), Boccaletti (Partito Democratico), Benatti (Forza Italia), Lugli (Partito Democratico) e Consarino (Partito Democratico)**.

La cons. Medici (Movimento 5 Stelle) commenta positivamente il fatto che molte delle proposte e dei suggerimenti venuti dalla Commissione consiliare (contatti col Consiglio Notarile e col Garante Privacy) siano stati accolti in delibera messa ai voti.

Il cons. Benatti (Forza Italia) chiede di organizzare una serata con la Presidente del Consiglio Notarile, che è di Carpi, per trattare questo o altri argomenti e di aprire un canale con i medici ospedalieri per pubblicizzare il Registro e trovare le opportune forme per dare evidenza a questa scelta della persona.

La cons. Boccaletti (Partito Democratico) ritiene che sia positivo che si pensi a una campagna di comunicazione per informare i cittadini in merito all'istituzione del Registro comunale dei Testamenti Biologici.

Il cons. Consarino (Partito Democratico) evidenzia l'importanza di questo regolamento; la delicatezza di questo tema ha implicazioni filosofiche e che travalicano gli schieramenti politici tradizionali.

La cons. Lugli (Partito Democratico) afferma che nel Regolamento si può trovare ciò che oggi può fare il Comune, in attesa che la legge sui DAT venga approvata anche dal Senato.

Il cons. Bagnoli (Partito Democratico) dichiara che si asterrà, così come aveva già fatto in occasione dell'O.d.G. del 2016; il consigliere ritiene che in mancanza di una normativa nazionale il regolamento di Carpi non sia utile.

Anche **i cons. Rostovi (Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale)** e **Pettenati (Carpi Futura)** ritengono che il regolamento si inutile senza una legge; i loro gruppi si asterranno.

Conclude **l'ass. Galantini**.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.

Più nessuno muovendo osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Essa viene approvata ad unanimità dei voti espressi:

consiglieri presenti n. 23

consiglieri votanti n. 17

astenuti 6 (PD = 2 Bagnoli e Gelli, GM = 1 Arletti, CF = 2 Pettenati e Azzi, FDI-AN = 1 Rostovi)

a favore 17 (PD = 12, FI = 2, M5ST = 3)

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Istituzione di un Registro dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Approvazione Regolamento Comunale per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento”** per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: **“Istituzione di un Registro dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Approvazione Regolamento Comunale per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento”** per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, ad unanimità dei voti espressi, consiglieri presenti n. 23, consiglieri votanti n. 17:

astenuti 6 (PD = 2 Bagnoli e Gelli, GM = 1 Arletti, CF = 2 Pettenati e Azzi, FDI-AN = 1 Rostovi)

a favore 17 (PD = 12, FI = 2, M5ST = 3)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di consentire la tempestiva attuazione delle modalità contenute nel Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
(Dalle Ave)

Il Segretario Generale
(Messina)

Visto di regolarità tecnica

**Oggetto: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI -
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

Il sottoscritto **DAMBROSIO IACOPO FRANCO**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 96 del 13/07/2017.

Note:

Carpi, 13/07/2017

Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO DEL COMUNE DI CARPI

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Propone al Consiglio del Comune di Carpi l'approvazione della seguente deliberazione:

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI-DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) . APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 6 Ottobre 2016 veniva approvato un' Ordine del Giorno che impegnava il Sindaco e la Giunta :

- a istituire un Registro dei Testamenti Biologici-Dichiarazioni Anticipate di Volontà relative ai trattamenti sanitari al fine di raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie "direttive anticipate" in materia di accettazione o rifiuto o scelta delle terapie in caso di incapacità a esprimere il proprio consenso;
- conservare le nomine del/i fiduciario/i a cui il cittadino che ha sottoscritto una DAT affida l'esecuzione della propria volontà;
- a individuare le forme di comunicazione più opportune per informare i cittadini iscritti nel Registro sullo stato di validità delle loro richieste e sulle modalità di rinnovo e cancellazione e affinché chi desidera valutare l'opportunità di esprimere la propria dichiarazione riceva tutte le informazioni necessarie al fine di orientarne la scelta nel modo più consapevole;

Premesso che per Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico, conosciuto anche come "Testamento biologico";

Atteso che:

l'articolo 32 della Costituzione che afferma che " La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge . La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona "riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;

l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 dispone che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto che: il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio

per la salute del malato...”, all’art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente...

In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.” Inoltre all’art. 38 si afferma che “il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

Valutato altresì che: - il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche bio giuridica , sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...”. Inoltre il CNB specifica che “ le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà;

Tenuto conto che il Garante per la Protezione dei dati personali ha fatto rilevare ad altri Enti la fattibilità, allo stato del quadro normativo vigente, della soluzione di realizzare il registro in questione, facendovi confluire soltanto le dichiarazioni dei residenti in ordine all'avvenuta redazione del testamento biologico e al luogo di conservazione; la facoltà riconosciuta viene fatta ricadere dall'Autorità, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, connesse al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 19 comma 2 e 19 comma 1 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003 nr. 197, art. 47 del D.P.R. 445/2000) sempre che venga fornita un'idonea informativa agli interessati e vengano adottate misure adeguate per la custodia e sicurezza dei dati (artt.13,31,33,35 del codice)

Ritenuto di far proprie, in base al principio di analogia, le disposizioni che l'Autorità ha fornito ad altri Enti per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza trattamento dei dati personali;

Visto il parere reso dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute in data 19.11.2010 sull'istituzione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà da parte dei Comuni e le considerazioni espresse in merito con nota ANCI del 23.11.2010;

Tenuto conto che da un esame dei pareri interministeriali e dell'ANCI si rileva che, se sussistono dubbi sulla possibilità per i Comuni di raccogliere dichiarazioni anticipate di volontà, è da considerarsi invece legittima la raccolta di attestazioni da parte di cittadini di avere redatto tali dichiarazioni e di averle depositate presso altri soggetti (notaio-fiduciario-altro), al fine di dare certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), in base al quale (art. 3, comma il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, col quale è fra l’altro stabilito il riparto di competenze fra gli organi dell’Ente;

Che il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000 ;

Visto l’art.1 dello Statuto del Comune di Carpi;

Ritenuto di dare esecuzione alla mozione approvata dal Consiglio Comunale richiamata in premessa;

Dato atto che nel corso della seduta della 1° Commissione Consigliare del 29/06/2017 sono emerse le seguenti considerazioni:

- di attivarsi al fine instaurare inoltre un accordo di collaborazione con il Consiglio Notarile del Distretto di Modena che consenta ai notai, quando ricevono dichiarazioni anticipate di trattamento da parte di cittadini residenti nel Comune di Carpi, di darne comunicazione per l'iscrizione nel Registro Comunale
- di richiedere un parere al Garante della Protezione dei dati personali, in relazione alla legittimità della pubblicazione sulla Rete civica del Comune di Carpi dei nominativi dei cittadini iscritti nel Registro Comunale dei Testamenti Biologici- Dichiarazioni Anticipate di Volontà (DAT), ritenendo tale pubblicazione utile ai fini della maggior conoscenza della volontà espressa;

Considerato l'esame della proposta da parte della Commissione nella seduta sopracitata;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore A1, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art.49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile:

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di dare concreta esecuzione alle direttive espresse dal Consiglio Comunale in materia di Testamento Biologico - Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) , con la deliberazione n. 115 del 06/10/2016
2. per le motivazioni indicate in premessa, di istituire il Registro Comunale dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni Anticipate di volontà (DAT);
3. di approvare per le motivazioni sopra esposte, il "**Regolamento per l'Istituzione e la Tenuta del Registro dei Testamenti Biologici – Dichiarazioni Anticipate di Volontà (DAT) ,** il cui testo e' allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale- ALLEGATO 1)
4. di attivarsi al fine instaurare inoltre un accordo di collaborazione con il Consiglio Notarile del Distretto di Modena che consenta ai notai, quando ricevono dichiarazioni anticipate di trattamento da parte di cittadini residenti nel Comune di Carpi, di darne comunicazione per l'iscrizione nel Registro Comunale;
5. di richiedere un parere al Garante della Protezione dei dati personali, in relazione alla legittimità della pubblicazione sulla Rete civica del Comune di Carpi dei nominativi dei cittadini iscritti nel Registro Comunale dei Testamenti Biologici- Dichiarazioni Anticipate di Volontà (DAT), ritenendo tale pubblicazione utile ai fini della maggior conoscenza della volontà espressa.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI - DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' (DAT)

ART. 1 – Premesse

Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di CARPI, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, affermata nell'art.1 dello Statuto Comunale, rappresenta la Comunità locale , ne cura gli interessi , ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;

ART. 2 – Registro dei testamenti biologici. Finalità.

Sulla base dei principi premessi, il Comune di CARPI per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei testamenti biologici con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

ART. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

Testamento Biologico o dichiarazione anticipata di trattamento o DAT : la dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, contenente la manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili.

dichiarante: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;

fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;

fiduciario supplente: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti, qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni. E' facoltà del dichiarante nominare o meno il fiduciario supplente;

depositario: è la persona presso la quale è conservata la DAT; può essere il notaio rogante, il fiduciario o una terza persona individuata dal dichiarante;

dichiarazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive una DAT dà atto di averla compilata e depositata presso un notaio, un fiduciario o un depositario;

Registro dei testamenti biologici: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante.

Funzionario accettante: Funzionario Comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro. Il Funzionario rilascerà al dichiarante ricevuta relativa alla presentazione della dichiarazione. Il Funzionario non conosce il contenuto della dichiarazione, che resta atto strettamente personale e non risponde dei contenuti del suddetto.

ART. 4 – Soggetti Interessati

Tutti i soggetti residenti nel Comune di CARPI che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano redatto, nei modi di legge, un documento contenente la propria dichiarazione anticipata relativa ai trattamenti sanitari (DAT).

ART. 5 – Testamento biologico

La dichiarazione anticipata di trattamento è resa davanti ad un notaio o scritta di proprio pugno dal dichiarante e deve essere depositata presso il notaio rogante oppure può essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario.

Il dichiarante può anche nominare un fiduciario supplente.

Il Comune di Carpi non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel Testamento Biologico e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 6– Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato il proprio Testamento biologico presso un notaio, presso il fiduciario o presso una terza persona, individuata quale depositario.

Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Carpi all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro, ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate,

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere consegnata all'ufficio preposto direttamente dal cittadino.

Nella dichiarazione devono essere indicati il nome, cognome e indirizzo del notaio, il nome e cognome e indirizzo del fiduciario e quello della persona depositaria ella DAT, qualora diversa dal notaio rogante o dal fiduciario.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

ART. 7 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, i dati relativi al luogo di deposito (indirizzo del notaio, fiduciario o altro depositario), l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet e a trasmettere anche ai notai del Distretto di Modena, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro.

ART. 8 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

ART.9 – Modalità di conservazione delle dichiarazioni

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, o di cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, le dichiarazioni conservate agli atti saranno archiviate per un periodo di anni 10, dopo di che potranno essere distrutte.

Art.10 – Modalità operative

Le modalità organizzative relative alla procedura di raccolta delle dichiarazioni e alla tenuta del Registro verranno stabilite con successivo Disciplinare , da approvarsi con Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 11- Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 gg. dall'esecutività della delibera di approvazione e resta in vigore sino all'emanazione della normativa nazionale in materia.

6. Di approvare il testo e il relativo allegato;

7. Di dare atto che il presente Regolamento è costituito da n.11 articoli;

PROPONE

altresì al Consiglio di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. Testo Unico n.267 del 18/08/2000, al fine di consentire la tempestiva attuazione delle modalità contenute nel Regolamento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 20/07/2017 al giorno 04/08/2017.

Il Messo Comunale
MAURO ALBORESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.